



**COMUNE DI SARNO**  
Provincia di Salerno  
**SETTORE A – Servizio Protezione Civile**



Piazza IV Novembre  
84087 – Sarno (SA)

Tel. 081 8007111 - 0818007411  
Ufficio 0818007284

pec: [protocollo.generale@pec.comunesarno.it](mailto:protocollo.generale@pec.comunesarno.it)  
[protezionecivilesarno@pec.it](mailto:protezionecivilesarno@pec.it)

### ORDINANZA SINDACALE

**Oggetto: Emergenza incendi di interfaccia e boschivi anno 2020. Divieto di accesso alle strade montane e pedemontane**

#### IL SINDACO

##### Premesso che

1. Nei giorni 13 -17 Settembre 2020 sulla collina del Saretto, (già colpita dall'incendio del Settembre 2019) e in diversi punti del Pizzo d'Alvano, già interessati dalle frane del '98 (Episcopio, Foce) e sui versanti del monte Torrenone e Costa di Sarno (Località Santa Lucia e San Vito, località Torre Gatto, il Voscone località Lavorate e lungo la strada per Bracigliano) si sviluppavano diversi incendi di interfaccia e boschivi che danneggiavano la vegetazione forestale arbustiva ed erbacea;
2. Le alterazioni delle condizioni naturali del suolo, prodotte dal passaggio del fuoco, con conseguente forte regressione della stabilità idrogeologica dei versanti, potrebbero provocare, presumibilmente, in caso di piogge, atteso l'imminente arrivo della stagione autunnale, scivolamento e asportazione dello strato di terreno superficiale con trasporto a valle;
3. E' necessario adottare misure incisive a salvaguardia dell'incolumità pubblica e a tutela dell'ambiente, al fine di prevenire concretamente il rischio di ulteriori incendi, le cui conseguenze stanno assumendo contenuti drammatici per le persone e le cose;

**CONSIDERATO** che si rende necessario limitare l'accesso alle strade montane e pedemontane fino al 30 Settembre 2020, al fine limitare la circolazione nelle zone colpite dagli incendi, se non strettamente necessario, al fine di prevenire ulteriori incendi, agevolare le attività di controllo e ridurre i rischi per cose e persone;

**VISTO** l'art. 32 della legge n.833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

**Vista la propria Ordinanza prot. n. 0029066/2020 del 2 luglio 2020** che, qui si intende integralmente riportata e trascritta, anche se non materialmente allegata, relativa a disposizioni impartite per prevenire e contrastare concretamente il rischio incendi a seguito della dichiarazione dello stato di grave pericolosità degli incendi boschivi sul territorio della Regione Campania, dal 1 luglio al 30 settembre 2020, (Campagna A.I.B. 2020), giusto Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 123 del 24 giugno 2020;

**Visto** il D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 "Codice di Protezione Civile" che riconferma il Sindaco quale Autorità locale competente in materia di protezione civile;

**Vista** la legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21 novembre 2000;

**Visto** il Piano Regionale per la Programmazione delle attività di previsione, prevenzione e la lotta attiva contro gli incendi boschivi 2020-2022, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 282 del 09.06.2020;

**Visto** il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii." Norme in materia ambientale";

**Richiamato** l'art 7 bis del T.U. 267/2000 ad oggetto sanzioni amministrative, come introdotto emodificato dalla legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dal D.Lgs. del 31 marzo 2003 n. 50;  
**Visto** il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, in particolare l'art. 50, comma 5.

### DISPONE

Il divieto di accesso pedonale o mediante l'utilizzo di veicoli a quattro ruote, motocicli, biciclette ed ogni altro tipo, alle strade montane e pedemontane, alle strade pedecollinari ed a tutte le strade di servizio alle opere e di accesso ai fondi, realizzate a seguito degli eventi calamitosi del maggio 1998, nonché a tutti i sentieri montani, presenti sul territorio comunale.

La presente Ordinanza non si applica ai residenti, ai proprietari e/o conduttori di abitazioni e di fondi, a coloro che debbano compiere attività di cura degli orti e poderi, anche per autoproduzione, e degli animali da cortile.

La presente Ordinanza è immediatamente eseguibile ed ha validità fino al 30 settembre 2020, salvo eventuali proroghe per ragioni dettate da esigenze riconducibili al perdurare delle condizioni di emergenza o di pericoli di incendio.

### CHIEDE

Al Comando di Polizia Municipale e a tutte le Forze dell'Ordine di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza, disponendo posti di controllo nei pressi delle zone montane, pedemontane, aree di campagna e sentieri presenti sul territorio Comunale.

### AVVERTE CHE

Per la violazione alle norme della presente ordinanza sindacale sono previste le sanzioni a partire da € 25,00 a € 500,00, così come definite dall'art. 7 bis del T.U.E.L. - D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

### DISPONE

- La pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo pretorio del Comune di Sarno;
- La pubblicazione sulla home page del sito del Comune di Sarno;
- La diffusione attraverso ogni forma di pubblicità (social, manifesto, diffusione verbale).

### DISPONE LA TRASMISSIONE

- Alla Prefettura – UTG di Salerno per doverosa informazione.
- Al Commissariato di Polizia per quanto di competenza.
- Alla Stazione Carabinieri di Sarno per quanto di competenza.
- Al Comando di Polizia Municipale di Sarno per quanto di competenza.
- Alla Stazione Carabinieri Forestali per quanto di competenza.

Contro il presente provvedimento è consentito, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Ente, ricorso al Tribunale Amministrativo Regione Campania di Salerno o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



Il Sindaco  
Dott. Giuseppe Canfora

*Handwritten signature*